



**COMUNE DI NISCEMI**  
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
POLIZIA MUNICIPALE**

**N. generale 694 del 26/11/2024**

Proposta n. 962 del 25/11/2024

**OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E STERILIZZAZIONE DI CANI RANDAGI O SMARRITI, NONCHÉ INCIDENTATI O FERITI, NEL TERRITORIO COMUNALE DI NISCEMI**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 28/11/2024 al 13/12/2024.



**COMUNE DI NISCEMI**  
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

**OGGETTO:** DECISIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E STERILIZZAZIONE DI CANI RANDAGI O SMARRITI, NONCHÉ INCIDENTATI O FERITI, NEL TERRITORIO COMUNALE DI NISCEMI MESI 6 (SEI), DA AFFIDARE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B), DEL D. LGS. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, NOCHE APPROVAZIONE DEGLI ATTI PROGETTUALI PROPEDEUTICI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso che**

Ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L.R.S. n. 15/2022, nonché delle linee guida approvate con D. A. dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana del 13.12.2007, "I Comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al Comune";

Il comma 4, della suddetta norma, stabilisce che "I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie".

A seguito dell'assenza di una struttura comunale a ciò preposta, è necessario individuarne una esterna, con accertata esperienza in interventi di recupero, mantenimento e custodia, caratterizzati da tempestività, adeguato utilizzo di presidi e mezzi idonei al trasporto di animali, al fine di adempiere ad un preciso obbligo di legge;

**Vista** la normativa nazionale in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo:

- Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- Ordinanza del Ministero della Salute 21 luglio 2010 "Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";
- Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2011 "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- Ordinanza del Ministero della Salute 04 agosto 2011 "Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011";
- Ordinanza del Ministero della Salute 10 febbraio 2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati";
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici";

Vista la normativa della Regione siciliana in materia di tutela degli animali di affezione e contrasto al randagismo:

- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7 “Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15 “Regolamento concernente i requisiti dell’Albo delle Associazioni per la protezione degli animali”;
- Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007 “Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
- Circolare n. 1059 del 12 giugno 2009 “Controllo del randagismo - misure a tutela dell’incolumità pubblica – Direttiva”;
- Decreto dell’Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall’art. 20, c.1 e 2 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15”;
- Decreto dell’Assessore della salute 28 dicembre 2018 “Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo”
- Legge regionale 3 luglio 2000 n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”
- Legge Regionale n.15 del 3 Agosto 2022, recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”, che abroga la Legge Regionale del 3 Luglio 2000 n.15;

#### **Dato Atto Che**

Il Comune di Niscemi ha dichiarato il dissesto finanziario con Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 27 del 03/04/2023;

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 55 del 30/12/2021, questo Ente ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023;

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 24 del 23/03/2023, questo Comune ha approvato il rendiconto di gestione 2021;

Alla data di redazione della presente procedura, non è stata deliberata l’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, quindi, la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio;

E’ in fase di redazione il bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2022/2024.

**Atteso che** per effetto della citata Deliberazione di dissesto finanziario valgono le regole di cui all’art.250 Tuel sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e precisamente:

*“Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261, l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso...”;*

Nelle more dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l’Ente può assumere nuovi impegni di spesa solo per i servizi indispensabili, per quelli derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi ma non di competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, per obbligazioni tassativamente previste dalla legge e per quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali, certi e gravi, all’Ente;

Il servizio di recupero, custodia, mantenimento e sterilizzazione dei cani randagi e vaganti all'interno del territorio comunale risulta di natura continuativa, indispensabile perché derivante da un obbligo legislativo, quindi caratterizzato dai requisiti di legge ex art. 250 TUEL;

Il servizio de quo rientra, per tipologia tra quelli per i quali non è possibile l'interruzione. Lo stesso, infatti, riveste carattere essenziale per la tutela e la salvaguardia degli animali presenti sul territorio comunale di Niscemi;

La mancata attuazione dell'affidamento del servizio de quo (accalappiamento, soccorso, ricovero, custodia, mantenimento dei cani randagi), per come previsto dalla L.R. n.15/2022 e dal D.A. 2825/2007, per imprescindibili esigenze sociali, igienico-sanitarie, pubblica incolumità e benessere animale, è potenziale causa di danni, gravi e certi, all'Ente sia sotto il profilo economico che patrimoniale;

Pertanto, risulta necessario procedere all'avvio di una nuova procedura per l'affidamento del servizio in questione;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000, "*Testo Unico degli Enti Locali*" ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di affidamento e l'impegno di spesa e art. 109, comma 2, che assegna le funzioni Dirigenziali ai responsabili di Servizio specificatamente individuati;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**Richiamato** il D. Lgs. n. 36/2023 e nello specifico:

- l'art. 50, comma 1 lettera b), il quale dispone: "*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti con apposito atto adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici*";

**Considerato**

Che l'importo determinato per il Servizio di "cattura, ricovero, mantenimento e sterilizzazione cani randagi o smarriti, nonché incidentati o feriti, nel territorio comunale di Niscemi" per la durata di mesi 6 (sei), **con**

**opzione di rinnovo contrattuale ex art. 14, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023**, è di euro 32.786,89, oltre I.V.A. al 22 %, da assoggettare a ribasso d'asta;

Che la copertura finanziaria del presente servizio, pari ad euro 32.786,89, oltre I.V.A. al 22 %, è a carico del bilancio 2025, anno in cui anche in l'obbligazione viene a scadenza.

La spesa da impegnare è imputata al Capitolo di Spesa codificato al n. 13480, denominato "SPESE per ricovero cani randagi e anagrafe canina", nell'anno 2025;

### **Tenuto Conto**

Dell'importo del servizio di cattura, ricovero, mantenimento e sterilizzazione dei cani randagi e vaganti, nel territorio di Niscemi, inferiore a 140.000 euro, viene individuata, quale procedura ex lege, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), previa indagine di mercato condotta tramite Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse, e che il criterio è quello del prezzo più basso, corrispondente al ribasso percentuale più alto;

Dell'avvio del nuovo servizio, a seguito dei tempi tecnici di espletamento della procedura di evidenza pubblica, previsto presumibilmente per il 01.01.2025;

Degli allegati tecnici necessari per l'espletamento della suddetta procedura, ossia Schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse, Capitolato tecnico prestazionale;

**Visto** il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n.118/2011);

**Visti** i Decreti correttivi dei Decreti Legislativi n. 118/2011 e n. 267/2000;

**Visto** il D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020;

**Visto** il D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;

**Vista** la legge n.241/1990 (legge sul procedimento e sui provvedimenti amministrativi);

**Vista** la Legge Regionale n.7 del 2019, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il vigente regolamento sui controlli interni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** il Regolamento comunale di acquisto di beni e servizi;

**Visto** il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.);

**Tenuto conto che**, per la presente determinazione, non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento, Isp. Capo Nigito Domenica Giusi Loredana, ed alla Responsabile della VI Ripartizione, Com.te Dott.ssa Francesca Annaro, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm. e ii e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.);

Verificato che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;

## PROPONE

**Di approvare** tutto quanto già in premessa riportato;

**Di approvare** gli atti progettuali, quali documenti necessari per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio come di seguito indicati:

- Capitolato tecnico prestazionale;
- Schema di Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse;

**Di adottare** il presente provvedimento, quale decisione a contrarre, come indicato all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, nonché all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 con stabilendo che:

- **il fine** che si intende perseguire è quello garantire un servizio essenziale come la "cattura, il ricovero, il mantenimento e sterilizzazione dei cani randagi e vaganti, nonché incidentati o feriti nel territorio del comune di Niscemi, nel rispetto del Regolamento Comunale, delle Leggi e Decreti Regionali e Nazionali vigenti in materia;
- **l'oggetto** è l'affidamento a operatore economico del Servizio per la "cattura, ricovero, mantenimento e sterilizzazione cani randagi o smarriti, nonché incidentati o feriti, nel territorio comunale di Niscemi"
- **la forma del contratto** è quella prevista dal D. Lgs. 36/2023, attraverso scrittura privata o scambio di lettera commerciale;
- **il valore del contratto** è pari ad euro 32.786,89, oltre I.V.A. al 22 %.
- **la durata del contratto** è pari a mesi 6 (sei), **con opzione di rinnovo contrattuale ex art. 14, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023**, che decorreranno dalla data del Verbale di Consegna del Servizio che ne determinerà l'avvio;
- **la scelta dell'operatore economico** avverrà con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, previa indagine di mercato con Avviso pubblico per manifestazione di interesse;
- **il criterio di scelta del contraente** è quella del prezzo più basso, corrispondente al ribasso percentuale più alto;
- **clausole essenziali** sono tutte quelle indicate nel disciplinare della procedura, nei preventivi, nel capitolato speciale, nella normativa di settore;

Di dare atto che il valore stimato della fornitura del servizio de quo è pari ad euro 40.000,00, inclusa Iva al 22%;

Di dare atto che la copertura finanziaria della presente fornitura, pari ad euro 32.786,89, oltre I.V.A. al 22 %, è a carico del bilancio di previsione, anno 2025, in cui l'obbligazione viene a scadenza.

La spesa da impegnare è imputata al Capitolo di Spesa codificato al n. 13480, denominato "SPESE per ricovero cani randagi e anagrafe canina";

di stabilire che:

- il pagamento per le forniture affidate verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, da emettersi esclusivamente in forma elettronica con pagamento su conto corrente;
- l'affidatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010, per tutta la durata della locazione;
- l'affidatario dovrà dichiarare di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

## **IL RESPONSABILE DELLA VI RIPARTIZIONE**

Esaminata la proposta avanzata dal Responsabile del procedimento che qui si intende integralmente trascritta.

Vista la determinazione Sindacale n.9 del 01.10.2024, con la quale la Dott.ssa Francesca Annaro è stata nominata Responsabile della VI Ripartizione - Polizia Locale con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 107 d. lgs n.267/2000;

### **DETERMINA**

Di fare propria la superiore proposta;

Di dare atto che la presente determinazione:

- ✓ diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria;
- ✓ è pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- ✓ è inserite nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Affari Generali e disponibile per la pubblica visione;
- ✓ successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013;

Ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale dell'Ente <http://www.comune.niscemi.cl.it>.

Il Responsabile  
Polizia Municipale  
Comm. Capo Dott.ssa Francesca Annaro